

STATUTO

WAV-E S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR VIA OBERDAN 19

Numero REA: GR - 220445

Codice fiscale: 01701820530

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 7398/3778 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita, a sensi del D.Lgs 112/2017, una società a responsabilità limitata denominata **"WAV-e S.R.L. IMPRESA SOCIALE"** senza vincoli di identificazione grafica.

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede in Grosseto.

2.2 Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Oggetto

4.1 La società non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale attraverso l'esercizio in via stabile e principale di attività di impresa di interesse generale, operando nei settori previsti dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs 112/2017. Nello specifico, i settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica vantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere

l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 In tale ambito essa potrà svolgere qualsiasi attività ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utile, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi incluse operazioni commerciali, industriali e immobiliari. Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie.

4.3 Le attività elencate saranno svolte in via prevalente. La società potrà svolgere attività diverse, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3 del D.Lgs 112/2017.

La società può altresì esercitare attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, occupando, nei limiti posti dalla normativa, soggetti di cui all'articolo 2, comma 4 del D.Lgs 112/2017.

4.4 La società può altresì svolgere operazioni finanziarie, purché in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, nonché concedere garanzie personali e reali anche per debiti di terzi ed acquisire partecipazioni in altre società o persone giuridiche aventi oggetto analogo, connesso o affine al proprio.

CAPITALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI - RECESSO

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.3 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

5.4 L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.5 I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa utili o convenienti

5.6 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6

Domiciliazione

6.1 Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, il domicilio di ciascun socio è quello risultante dal registro delle imprese al momento dell'invio delle comunicazioni.

6.2 Il domicilio degli amministratori e dell'organo di controllo, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è soggetto alla seguente disciplina.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni o di diritti di opzione. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

7.2 Il socio che intende trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci risultanti dal registro delle imprese ed all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio di ciascuno di essi, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente, il prezzo o il valore concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito.

Entro il termine di decadenza di cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione suddetta, i soci destinatari della stessa possono esercitare il proprio diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi, nel termine di ulteriori cinque giorni, al socio offerente.

7.3 Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

7.4 Qualora qualcuno degli aventi diritto non possa o non voglia esercitare il diritto di prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da un socio che abbia manifestato, nei termini e nelle forme di cui sopra, la volontà di esercitare il proprio diritto di prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

In caso di nomina di un arbitratore, il termine per l'esercizio del diritto di opzione è di quindici giorni dall'invio della comunicazione di determinazione del prezzo o valore della partecipazione, da effettuarsi con le modalità di cui sopra.

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente è libero di trasferire l'intera sua partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere e pertanto l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

7.9 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti del capitale.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 8

Morte del socio

8.1 La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri

diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Il valore della partecipazione caduta in successione ed offerta in prelazione sarà determinata esclusivamente dal valore del capitale iniziale versato o dei successivi versamenti a incremento del capitale.

Articolo 9

Finanziamenti soci

9.1 La società può acquisire fondi presso i soci nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

9.2 Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 10

Recesso

10.1 Il recesso è consentito nei casi previsti dalla legge, oltre che nel caso di aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, di cui all'art. 2481 bis c.c. e nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

10.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A/R indirizzata al Consiglio di Amministrazione presso la sede della società, che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

10.3 Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

10.4 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

10.5 Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.6 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 11

Modalità di assunzione - Maggioranze

11.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

11.2 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

11.3 Le decisioni sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del

terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

11.4 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

11.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 12

Consultazione scritta – Consenso espresso per iscritto

12.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

12.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

12.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate da un amministratore.

Articolo 13

Assemblea

Convocazione – Intervento e rappresentanza – Presidenza – Svolgimento – Verbalizzazione

13.1 L'assemblea è convocata, da ciascun amministratore, anche fuori della sede sociale, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, in Svizzera, negli Stati Uniti d'America o nel Regno Unito.

13.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica o telefax spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, al domicilio risultante dal registro delle imprese, ovvero, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso può essere indicato altro giorno per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente adottate, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

13.4 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia.

13.5 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

13.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.7 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

13.8 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In loro assenza, o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 14

Organo amministrativo

14.1 La società è amministrata, a scelta dei soci, da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da due a cinque, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della nomina o da due a cinque amministratori con poteri di amministrazione da esercitarsi congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

14.2 Gli amministratori possono anche non essere soci.

14.3 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Articolo 15

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

15.1 Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

Articolo 16

Cessazione e sostituzione degli amministratori

16.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci.

16.2 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, ovvero, nel caso di consiglio di amministrazione di due componenti, anche uno solo di essi, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla ricostituzione del nuovo organo amministrativo. Nel caso di nomina di più amministratori che non costituiscono un consiglio, qualora, per qualsiasi causa, venga a cessare un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

16.3 Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 17

Modalità di assunzione delle decisioni del consiglio di amministrazione

17.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per

iscritto, su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

18.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

18.2 La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

18.3 Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

Articolo 19

Assunzione delle decisioni con metodo collegiale

Convocazione – Presidenza – Maggioranze- Svolgimento - Verbalizzazione

19.1 Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o dall'organo di controllo, o un componente dello stesso, se nominato.

19.2 La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno sette giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed all'organo di controllo, se nominato.

19.3 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

In mancanza di formale convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite qualora siano presenti tutti i componenti nonché l'organo di controllo, se nominato.

19.4 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, fatta eccezione per il caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due membri.

19.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

19.6 Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

19.7 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

Articolo 20

Rimborsi -Remunerazione

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2 I soci possono, inoltre, assegnare agli Amministratori un'indennità annuale la cui misura deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quella prevista in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni

20.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Articolo 21

Poteri di gestione

21.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali.

Articolo 22

Deleghe

22.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

22.2 L'amministratore unico e l'organo amministrativo pluripersonale non collegiale possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi, nei limiti dei poteri conferiti, la rappresentanza della società.

Articolo 23

Rappresentanza

23.1 All'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione ed ai vicepresidenti e consiglieri delegati eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

23.2 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

CONTROLLO SULLA GESTIONE -REVISIONE LEGALE

Articolo 24

Organo di controllo unipersonale e pluripersonale – revisione legale dei conti

24.1 La società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

24.2 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

24.3 In caso di nomina di organo di controllo pluripersonale, le relative riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 25

Bilancio

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

25.3 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 26

Utili

26.1 Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono destinati secondo le decisioni dei soci.

26.2 In nessun caso possono essere distribuiti utili, anche in forma indiretta, nonché fondi o riserve comunque denominati in favore di soci, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti degli organi sociali, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto indicato nel successivo capoverso ed espressamente previsto dalla legge.

26.3 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 27

Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività.

27.1 Il Consiglio di Amministrazione redige un regolamento, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nel quale prevede adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della società, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 112/2017.

27.2 In occasione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio, sono convocati, senza diritto di voto, rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, individuati con regolamento di cui al comma precedente.

SCIoglimento

Articolo 28

Nomina liquidatori

28.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29

Clausola compromissoria

29.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i componenti dell'organo di controllo, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

29.2 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

29.3 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9.

RINVIO

Articolo 30

Disposizioni applicabili

30.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to Valeria Fabbri

F.to Aldo Lazzeri

F.to Carlo Saggio notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007
MEDIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO)
Milano, 26 novembre 2021